

ID. 1310386

Pratica: 2023/05 01/000022

Lugo, 30/11/2023

SERVIZIO LEGALE

DETERMINAZIONE N. 1322

Pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. AVANTI IL TRIBUNALE DI RIMINI - SEZ. LAVORO N. R.G. 955/2023 - PROPOSTO DA DIPENDENTE DEL COMUNE DI PENNABILLI (RN) AVVERSO PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE COMMINATA DALL'UFFICIO UNICO DELLA ROMAGNA PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. INDIVIDUAZIONE LEGALE PER SERVIZIO DI PATROCINIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso:

- che con atto Rogito Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27/12/2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28/12/2007 al n. 7598 serie 1 è stato stipulato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sottoscritto dai Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno, con decorrenza dal 01/01/2008;

Richiamate:

- la delibera di Giunta dell'Unione n. 1 del 11/1/2018,, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvavano le Linee di indirizzo per l'affidamento di Servizi Legali ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera "d" numeri 1) e 2) del D.lgs. 50/2016;

- la delibera di Giunta dell'Unione n. 73 del 28/05/2020, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava la Revisione delle linee di indirizzo in materia di affidamento di Servizi Legali ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera "d" numeri 1) e 2) del d.lgs. 50/2016;

Visto il nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. n. 36/2023 entrato in vigore il 01/07/2023;

Dato atto che:

- l'art. 56 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 36/2023 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della L. 31/1982 e ss.mm.ii;

- la suddetta norma va coordinata con l'art.13 comma 5 dello stesso D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto l'affidamento di lavori, servizi e forniture, esclusi dall'applicazione del codice, avviene tenendo conto dei principi di cui agli art.1, 2, 3 del medesimo Decreto, cioè curriculum vitae del legale, attestante il possesso di specifiche e comprovate competenze nella materia oggetto di contenzioso nonché del preventivo di spesa relativo al compenso per lo svolgimento dell'incarico;

Premesso inoltre che:

- con convenzione stipulata in data 15/11/2017, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed altri enti avevano costituito l'Ufficio associato interprovinciale per la gestione delle seguenti funzioni: 1) Disciplinare e Contenzioso del lavoro; 2) Consulenze in materie complesse di personale e Relazioni sindacali; 3) Servizio Ispettivo;

- con nota prot. n. 89605 del 21/12/2021 l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha comunicato a tutti gli Enti aderenti alla convenzione in essere il recesso con decorrenza 01/01/2023;

- con convenzione stipulata il 14/2/2018, la Provincia di Forlì-Cesena ed alcuni enti del territorio provinciale hanno istituito in forma collegiale l'Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari (UCPD), con scadenza al 31/12/2022;

- con lettera di intenti del 30 settembre 2022, a firma congiunta dei Presidenti delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini si è comunicata agli Enti Locali aventi sede nei rispettivi territori, l'intenzione di valutare un percorso di progressiva implementazione di servizi e funzioni d'interesse locale, da svolgere per conto delle Amministrazioni comunali e provinciali, nonché delle Unioni di Comuni del territorio e di altri Enti territoriali, nell'ambito del ripensamento in corso degli assetti istituzionali e dei progetti di riforma degli enti intermedi, tenuto conto della prospettiva aperta sul piano strategico con il progetto Romagna Next;

- in attuazione di tale prospettata azione, e come primo obiettivo da realizzare, si palesava di procedere alla costituzione, a far data dal 1 gennaio 2023, di un ufficio associato (ex art. 30 TUEL) per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente degli enti del territorio delle province della Romagna (**Ufficio Unico della Romagna per i procedimenti disciplinari**), aperto alle adesioni dei Comuni, delle Unioni appartenenti alle province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini e degli altri enti pubblici interessati;

Viste:

- la delibera n. 63 del 21/12/2022 del **Consiglio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna** avente ad oggetto "Convenzione ex Art. 30 del D.Lgs. - 267/2000 per la costituzione dell'Ufficio Associato per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente degli enti del territorio delle Province della Romagna" e l'allegata convenzione siglata in data 12/01/2023, avente durata di anni 5, dal 01/01/2023 al 31/12/2027, con possibilità di recesso in ciascun anno, con preavviso di almeno 6 mesi;

- la convenzione di cui sopra siglata dal Presidente pro tempore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna il 12/01/2023 è stata trasmessa dalla Provincia di Forlì Cesena e acquisita al protocollo dell'Unione in data 13/01/2023 prot. n. 2703;

- la delibera n. 56 del 21/12/2022 del **Consiglio dell'Unione di Comuni Valmarecchia** avente ad oggetto "Convenzione ex Art. 30 del D.Lgs. - 267/2000 per la costituzione dell'Ufficio Associato per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente degli enti del territorio delle Province della Romagna" e l'allegata convenzione siglata in data 12/01/2023, avente durata di anni 5, dal 01/01/2023 al 31/12/2027, con possibilità di recesso in ciascun anno, con preavviso di almento 6 mesi;

Preso atto che il Comune di Pennabilli fa parte dell'Unione dei Comuni Valmarecchia sopra indicata;

- l'art. 6 paragrafo 2 della suddetta convenzione recita: *"Sono da imputare, inoltre, agli Enti direttamente interessati i costi per l'eventuale copertura delle spese legali relative al personale proprio. La disposizione trova applicazione anche nel caso in cui, unitamente all'Ente datore di lavoro del ricorrente, venga chiamato in causa l'Ufficio Unico della Romagna per i procedimenti disciplinari, per la difesa dei provvedimenti da questo adottati.*

Gli Enti valuteranno, comunque, in maniera congiunta le modalità di costituzione in giudizio, anche nell'intento di ottimizzare l'azione e contenere i relativi costi."

Considerato che:

- è stato presentato ricorso per provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Rimini - Sez. Lavoro - procedimento N. R.G. 955/2023, proposto da dipendente del Comune di Pennabilli contro il Comune di Pennabilli nonchè per quanto occorrer possa Unione Comuni Bassa Romagna - Ufficio Unico della Romagna per i procedimenti disciplinari;

- il ricorso sopra richiamato presentato da Avv. Milena Ferrini e Avv. Carlo Spagnoli di Forlì che rappresentano e difendono il ricorrente, impugna un provvedimento disciplinare adottato dall' "Ufficio Unico della Romagna per i procedimenti disciplinari" per conto del Comune di Pennabilli aderente alla convenzione sopracitata, per dichiarare nullo e/o illegittimo e/o comunque invalido e/o inefficace il licenziamento per giusta causa comunicato dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna al dipendente del Comune di Pennabilli con nota del 03/10/2023 prot. 80183;

- in data 10/11/2023 il ricorso sopra indicato è stato notificato all'indirizzo di posta certificata dell'Unione acquisito al prot. nr. 90516 in pari data, unitamente al decreto di fissazione udienza avanti il Tribunale Ordinario di Rimini - Sezione Lavoro per il giorno 12/12/2023 alle ore 12:30 per la discussione del merito della causa, in cui le parti compariranno di persona;

- il ricorso in argomento è stato notificato in data 10/11/2023 anche al Comune di Pennabilli, datore di lavoro del ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione del merito della causa come sopra specificato previsto alle ore 12,30 del giorno 12/12/2023 presso il Tribunale Ordinario di Rimini – Sezione Lavoro, con termine per le parti convenute a costituirsi nel termine di cinque giorni prima dell'udienza di discussione, rappresentandosi quindi una *massima urgenza* per le attività difensive da predisporre a tutela degli interessi degli Enti citati in giudizio;

- con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 20/11/2023 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, il **Comune di Pennabilli** autorizzava la costituzione in giudizio per resistere al ricorso proposto da un proprio dipendente avverso la sanzione disciplinare irrogata dall' "Ufficio Unico della Romagna per i procedimenti disciplinari" e sempre tramite la precitata delibera individuava il Prof. Avv. Alberto Pizzoferrato del Foro di Bologna con studio in Bologna alla Via S. Stefano n. 57 per l'assistenza legale al Comune di Pennabilli nel giudizio di cui trattasi, demandando al Responsabile del Settore Amministrativo l'adozione degli atti conseguenti per il perfezionamento dell'incarico di patrocinio legale, dando inoltre mandato al Sindaco p.t. quale rappresentante dell'Ente a stare in giudizio e a conferire mandato di rappresentanza e difesa;

- nella medesima delibera di cui sopra, il Comune di Pennabilli ha preso atto e condiviso per ragioni di opportunità che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna proceda con la nomina di un proprio avvocato per la rappresentanza e difesa dell'Unione a stare in giudizio nella causa di cui all'oggetto iscritta al ruolo R.G. 955/2023, dando atto che in forza della convenzione in essere e secondo quanto disposto dall'art. 6 paragrafo 2 di detta convenzione i costi per la copertura delle spese legali derivanti dal presente procedimento sono a carico del Comune di Pennabilli;

- che con delibera n. 171 del 23/11/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta dell'**Unione dei Comuni della Bassa Romagna** stabiliva di resistere nel ricorso per provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Rimini Sez. Lavoro N. R.G. 955/2023, proposto da dipendente del Comune di Pennabilli contro tale Comune e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'impugnazione di provvedimento disciplinare (licenziamento per giusta causa) irrogato dall' "Ufficio Unico della Romagna per i procedimenti disciplinari" e ha conferito mandato al Responsabile del Servizio Legale per la costituzione in giudizio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e quindi per incaricare un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

- che tramite la precitata delibera la Giunta dell'Unione autorizzava il Presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna o chi lo sostituisce per legge o per delega, a sottoscrivere la procura speciale ed il mandato difensivo per la difesa dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna dando atto che il Comune di Pennabilli si farà carico direttamente dei costi derivanti dal ricorso in questione come previsto dalla convenzione vigente e che l'Unione non dovrà corrispondere al Comune di Pennabilli alcun rimborso;

Atteso che:

- l'art. 56 comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 36/2023 - nuovo Codice Appalti entrato in vigore il 01/07/2023, prevede che le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici concernenti servizi legali di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982 n.31 e ss.mm.ii;

- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Accertato che:

- la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER;

- le Linee di indirizzo approvate da ultimo con delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 prevedono all'art. 2 comma 2 che l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico possa avvenire mediante affidamento diretto, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi consentite dall'ordinamento:

“a) nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico;

d) negli altri casi consentiti dall'ordinamento in considerazione della fiduciarità del ruolo e della riservatezza della questione in esame, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea;”

- nel caso specifico ricorre urgenza considerato che il ricorso in argomento è stato presentato da Avv. Milena Ferrini e Avv. Carlo Spagnoli di Forlì che rappresentano e difendono il ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione del merito della causa previsto alle ore 12,30 del **giorno 12/12/2023** presso il Tribunale Ordinario di Rimini – Sezione Lavoro, con termine per le parti convenute a costituirsi nel termine di cinque giorni prima dell'udienza di discussione;

Sottolineato che:

- la tipologia del ricorso in questione, volto a dichiarare nullo e/o illegittimo e/o comunque invalido e/o inefficace il licenziamento per giusta causa comunicato dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna al dipendente del Comune di Pennabilli come specificatamente descritto in premessa – rende opportuno l'affidamento di incarico ad un legale dotato di specifica competenza ed esperienza professionale nella materia cui si riferisce la controversia;

Dato atto che

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali;
- si è reso pertanto indispensabile attivare la procedura di richiesta di preventivo ad un legale il cui curriculum è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico;

Dato atto che il Servizio Legale, considerata la necessaria fiduciarità dell'incarico, ha ritenuto opportuno richiedere un'offerta economica all'**Avv. Chiara Ceccolini di Rimini**, della quale ha preventivamente esaminato il curriculum vitae ritenendolo idoneo all'incarico specifico, considerata la rilevante esperienza professionale maturata nella materia di diritto del lavoro pubblico;

- è pervenuta l'offerta dall'Avv. Chiara Ceccolini di Rimini interpellata, acquisita agli atti al numero di protocollo 96500 del 29/11/2023 corredata della documentazione richiesta che si conserva agli atti del fascicolo legale;

Visto ed esaminato attentamente il preventivo offerto ed effettuata altresì la valutazione mirante ad accertare:

- la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste mediante esame del CV aggiornato;
- la congruità delle condizioni offerte;

Accertato sulla base dell'esame svolto che:

- il curriculum del professionista legale Avv. Chiara Ceccolini comprova la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica nella materia del presente contenzioso;

- il preventivo offerto dall'Avv. Chiara Ceccolini di Rimini, risulta congruo in relazione a quanto previsto dalle tariffe ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e nello specifico ha tenuto conto:

1. Applicazione del tariffario medio per scaglione tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, pari ad € 5.123,00;
2. Sconto pari al 40% del compenso, con una somma pari ad € 3.127,80;
3. Ulteriore correttivo al ribasso, per cifra arrotondata pari ad **€ 3.000,00**.

Alle somme di cui sopra andranno aggiunte le seguenti voci previste *ex lege*:

- 15% spese generali;
- 4% cpa

oltre al bollo di € 2,00

Totale preventivo € **3.590,00**

Ritenuti sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale in via diretta al predetto Avv. Chiara Ceccolini - C.F. CCCCHR75H54H294B, sede dello studio legale a Rimini, Via Flaminia n. 134, ricorrendo le ipotesi previste dalle lettere a) e d) dell'art. 2 comma 2 dalle vigenti Linee Guida approvate con delibera di Giunta n. 73 del 28/05/2020 applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo;

Ritenuto di affidare l'incarico in oggetto all'Avv. Chiara Ceccolini di Rimini, il cui preventivo risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa ammontante a complessivi € **3.590,00** per l'attività di difesa giurisdizionale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna avanti il Tribunale Ordinario di Rimini – Sezione Lavoro nel sopraccitato giudizio iscritto al n. 955/2023;

Ritenuto, che non sussista alcuna spesa presunta da stimare a carico dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, atteso che la costituzione in giudizio del Comune di Pennabilli avverrà mediante individuazione del legale Avv. Alberto Pizzoferrato del Foro di Bologna con spese a carico del Comune di Pennabilli in qualità di Ente datore di lavoro, mentre l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in questo caso, conferirà mandato al legale individuato nell'Avv. Chiara Ceccolini di Rimini, trattandosi comunque di scelta condivisa anche con il Comune di Pennabilli e, come previsto dalla convenzione vigente in premessa citata il Comune di Pennabilli assumerà oltre ai propri, anche i costi delle spese legali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Atteso che è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente regolamento dei contratti;
- gli artt. 13 e seguenti del Regolamento di Organizzazione;
- l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione;
- il decreto n. 19 del 06/10/2022 di nomina dei responsabili e dei supplenti delle strutture dell'Ente;
- il Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. n. 36/2023;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Sottolineato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs

n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

DETERMINA

- di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
- di prendere atto del ricorso per provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Rimini - Sez. Lavoro - procedimento N. R.G. 955/2023, proposto da dipendente del Comune di Pennabilli contro il Comune di Pennabilli nonchè per quanto occorrer possa Unione Comuni Bassa Romagna che impugna un provvedimento disciplinare adottato dall' "Ufficio Unico della Romagna per i procedimenti disciplinari" per conto del Comune di Pennabilli (aderente alla convenzione citata in premessa) per dichiarare nullo e/o illegittimo e/o comunque invalido e/o inefficace il licenziamento per giusta causa comunicato dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna al dipendente del Comune di Pennabilli con nota del 03/10/2023 prot. 80183;
- di resistere nel giudizio in argomento al fine di tutelare gli interessi e le ragioni di entrambi gli Enti, ritenendo infondata l'impugnazione del provvedimento;
- di prendere atto che il Comune di Pennabilli con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 20/11/2023, autorizzava alla costituzione in giudizio nel ricorso in argomento congiuntamente alla costituzione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e conferiva l'incarico di rappresentare e difendere il solo Comune di Pennabilli nella causa iscritta al ruolo R.G. 955/2023 pendente dinanzi al Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro al Prof. Avv. Alberto Pizzoferrato del Foro di Bologna con studio in Bologna alla Via S. Stefano n. 57;
- **che il Comune di Pennabilli** ha preso atto e condiviso per ragioni di opportunità che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna proceda con la nomina di un proprio avvocato per la rappresentanza e difesa dell'Unione a stare in giudizio nella causa di cui all'oggetto, dando atto che in forza della convenzione in essere e secondo quanto disposto dall'art. 6 paragrafo 2 di detta convenzione i costi per la copertura delle spese legali derivanti dal presente procedimento sono a carico del Comune di Pennabilli e che pertanto l'Unione non dovrà corrispondere al Comune di Pennabilli alcun rimborso;
- di prendere atto che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna conferirà mandato di incarico di patrocinio legale nel giudizio in argomento all'**Avv. Chiara Ceccolini di Rimini** - studio legale con sede in Via Flaminia n. 134 a Rimini, C.F. CCCCHR75H54H294B, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge con espressa riserva di conferimento dell'incarico in via diretta al medesimo legale per l'eventuale successivo grado del giudizio ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett.b) delle vigenti Linee Guida di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020;
- di precisare che con la citata delibera di Giunta Unione n. 171/2023 si autorizzava il Presidente dell'Unione, a conferire al suddetto legale la procura speciale ed il mandato difensivo per la difesa dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna nel giudizio di che trattasi;
- di precisare:
 - che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonchè mediante sottoscrizione di procura alle liti;
 - sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;
- di dare atto, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "**INCARICHI**" ai fini di quanto

previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di dare atto, infine, che i dati relativi all'incarico saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, utilizzando i seguenti dati:

- soggetto incaricato: **AVV. CHIARA CECCOLINI** *di Rimini*

- Codice Fiscale CCCCHR75H54H294B

- oggetto incarico: *incarico legale*

- tipo di incarico: *ai sensi del D.Lgs 36/2023 art.56*

- tipo di rapporto: *contratto d'opera intellettuale*

- importo compenso: *€ 3.590,00 (a carico del Comune di Pennabilli)*

- data fine incarico: *pronuncia sentenza del Tribunale di Rimini - Sez. Lavoro*

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali;

- di trasmettere copia del presente atto:

- al professionista incaricato Avv. Chiara Ceccolini di Rimini

- al Dirigente *pro tempore* dell'Ufficio Unico della Romagna per i Procedimenti Disciplinari

- al Comune di Pennabilli.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Dott.ssa Margherita Morelli

